



**IL TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**Sezione quarta civile e fallimentare**

**V.G. 2009/2021**

**Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,**

sciogliendo la riserva assunta in data 14.07.2021;

**OSSERVA**

In data 09.04.2021 il Sig. FABIO FANTUZZI, C.F. \_\_\_\_\_, nato a Bologna il 25.02.1961 e ivi domiciliato in via \_\_\_\_\_, depositava la proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012;

allegata al ricorso, l'Organismo di composizione della Crisi, Dott. Riccardo Cenci, depositava la relazione particolareggiata, secondo cui la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;

con provvedimento del 01.06.2021, il Giudice Delegato Dott. Maurizio Atzori, fissava udienza per il giorno 14.07.2021, disponendo la comunicazione a cura dell'O.C.C. ai creditori della proposta e del decreto e la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Bologna;

in data 13.07.2021, il Gestore della Crisi, depositava relazione definitiva ex art. 12 L. 3 del 2012, 1° co., secondo cui non sono pervenute contestazioni, attestando definitivamente la fattibilità del piano, il quale consentirà il pagamento, nell'arco temporale di sei/otto mesi, del 20% dei creditori privati e finanziari, e di una quota paritetica ai creditori istituzionali INPS ed Agenzia delle Entrate, in grado di garantire una soddisfazione superiore rispetto ai chirografari, incrementale rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio;

alla udienza fissata per gli adempimenti di cui agli artt.10 e 11 non sono emersi atti di frode ai creditori, e i creditori hanno manifestato il loro consenso, esplicito o implicito, all'accordo proposto, in misura tale da superare la percentuale richiesta, come risulta dalla relazione depositata nella procedura, che pure attesta la fattibilità dell'accordo;

L'accordo proposto dal Sig. Fantuzzi prevede:

- la devoluzione, a favore dei creditori, dell'intero ricavato pari ad € 27.000 derivante dalla vendita dell'immobile derivante dall'eredità del padre defunto, tenutasi in data 27.01.2020, di cui il proponente era titolare di una quota indivisa di 1/6;
- l'apporto di finanza esterna, pari ad € 15.000,00, da parte della madre del ricorrente (quota parziale della vendita dell'immobile di cui sopra), che sin dall'omologa si impegna a rendere disponibile, in forza della procura concessa in favore della figlia Ivana Fantuzzi.

Visto l'art. 12 bis Legge n. 3/2012;

**OMOLOGA**

l'accordo con i creditori, proposto da FABIO FANTUZZI, come meglio identificata in epigrafe,

**DISPONE**

che il gestore nominato dall'O.C.C. provveda all'accreditamento delle somme che verranno riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura, e al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la Cancelleria;

che provveda inoltre a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

**Bologna, 15/07/2021**

Il Giudice  
Dott. Maurizio Atzori



Depositato in Cancelleria  
il 15/07/21



Il Cancelliere  
Dott.ssa Daniela Anconetan